

OPERAZIONE "ALL-IN"

1. La Commissione Europea ha depositato le sue osservazioni alla Corte di Giustizia: illegittima la tassazione italiana sulle vincite nei casinò degli Stati membri

Il presente comunicato nasce con la finalità di meglio chiarire la natura e l'andamento del processo pendente presso la Corte di Giustizia del Lussemburgo, sia perché sino ad oggi sono state scritte diverse inesattezze, sia perché, vista la sua notevole importanza, potrebbe essere un valido aiuto per gli altri colleghi impegnati nelle difese dei contribuenti in questa materia.

La vicenda deriva da alcuni avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate di Roma nei confronti di alcuni cittadini europei, ove si contestava l'omessa dichiarazione di vincite conseguite in altri Stati membri dell'Unione europea (Ue), con una pretesa impositiva e sanzionatoria di rilevante entità (circa 550.000,00).

I contribuenti, assistiti dall'Avv. Massimiliano Rosa del Foro di Udine, e dal dott. Sebastiano Cristaldi, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trieste, non condividendo la pretesa del fisco italiano, hanno impugnato gli atti, con ricorsi proposti davanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

I giudici romani, dopo aver riconosciuto che la pretesa tributaria era incompatibile con i principi di non discriminazione e di libera prestazione di servizi in ambito dell'Ue, ex artt. 18 e 56 del TFUE (già artt. 12 e 49 del TCE), anziché decidere direttamente la questione, mediante disapplicazione delle norme italiane in contrasto con quelle dell'Unione, hanno deciso di sollevare la questione pregiudiziale davanti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), per stabilire se la violazione del diritto comunitario possa giustificarsi con motivi di ordine pubblico, sicurezza e salute pubblica, ex artt. 52 e 62 del TFUE (già artt. 46 e 55 del TCE), peraltro con motivazioni che non erano state allegare da nessuna delle parti processuali.

Sono state quindi incardinate le due cause pregiudiziali C-344/13 e C-367/13, poi riunite, ed oggi risulta ultimata la cosiddetta fase scritta del procedimento, attraverso il deposito delle osservazioni delle parti che lo hanno ritenuto opportuno.

In particolare, hanno depositato osservazioni scritte:

- a) **il Governo belga**, con un intervento non pertinente, poiché non ha assolutamente focalizzato il problema;
- b) **il Governo italiano**, che ha confermato la pretesa impositiva e sanzionatoria contenuta negli avvisi di accertamento, senza tuttavia fornire valide motivazioni in ordine alle ragioni di deroga fatte valere dal Giudice del rinvio;
- c) **i contribuenti direttamente interessati nella causa pregiudiziale**, attraverso i loro difensori, Avv. Massimiliano Rosa e Dott. Sebastiano Cristaldi, i quali, dopo aver fatto rilevare che i motivi di deroga al diritto dell'Unione erano stati allegati soltanto dal Giudice del rinvio, hanno ribadito i motivi di difesa già dedotti nei ricorsi introduttivi ed hanno fornito alla CGUE i dati sull'evoluzione normativa italiana e sugli elementi statistici del fenomeno del gioco d'azzardo in Italia, assolutamente necessari per le valutazioni e le decisioni della Corte europea, dati che né

il Governo italiano, né tantomeno il Giudice del rinvio, si erano premurati di allegare, pur avendone obbligo;

d) **la Commissione Europea** che, con il documento redatto dagli Agenti Wim Roels e Donatella Recchia, depositato in data 04.10.2013 sub N. DC17847, ha fatto rilevare che:

«23. Occorre stabilire se il diritto alla libera prestazione dei servizi di cui godono coloro i quali, come i ricorrenti nelle cause principali, si siano recati in un altro Stato membro al fine di partecipare a giochi d'azzardo, sia ostacolato dal regime fiscale italiano, che assoggetta le vincite da gioco conseguite in case da gioco situate in Italia ad una ritenuta alla fonte (compresa nell'imposta sullo spettacolo a cui sono tenute le case da gioco e commisurata ai proventi giornalieri della casa da gioco) mentre considera "altri redditi", soggetti ad Irpef, tassabili in sede di dichiarazione dei redditi, le vincite conseguite in altri Stati membri.

25. Ebbene, l'articolo 56 impone di rimuovere "qualsiasi restrizione alla libera prestazione di servizi, (...), quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi. Peraltro, della libertà di prestazione di servizi beneficia tanto il prestatore quanto il destinatario dei servizi."

26. Facendo applicazione di quanto appena ricordato alle cause principali, appare evidente che una differenza nel trattamento fiscale, che considera reddito imponibile Irpef solo le vincite da gioco conseguite in un altro Stato membro, renda meno attraente recarsi in un altro Stato membro per partecipare a giochi di azzardo.

27. La Commissione è d'avviso pertanto, che la normativa in oggetto delle cause principali determini una restrizione alla libera prestazione di servizi garantita dall'articolo 56 TFUE, non solo ai prestatori del servizio ma anche ai destinatari.

29. Il giudice di rinvio, tuttavia, non si interroga tanto sul carattere restrittivo e discriminatorio della misura in questione nelle cause principali, che egli reputa evidente, quanto sulle sue giustificazioni, e questo perché non si conoscono le ragioni che hanno indotto il legislatore italiano a concepire due diversi regimi, uno, più leggero, per le vincite conseguite in case da gioco situate in Italia, ed uno, più pesante, per le vincite conseguite in case da gioco situate in altri Stati membri.

33. ... la legislazione italiana in esame può essere giustificata solo a condizione che gli obiettivi che persegue rientrino tra i motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, come previsto dall'articolo 52 TFUE e che sia conforme al principio di proporzionalità. Ad ogni modo, occorre che la misura nazionale sia idonea a raggiungere l'obiettivo perseguito.

34. Al giudice di rinvio appare che la legislazione italiana in questione sia volta a scoraggiare modalità di riciclaggio ed auto-riciclaggio di denaro all'estero, a limitare fughe all'estero o introduzioni in Italia di capitali privi di origini controllabili e questo dato il particolare contesto italiano, particolarmente colpito da questi fenomeni criminali.

35. Ebbene, questa circostanza era stata invocata dalla convenuta nella causa C-153/08. A tale proposito, la Corte ha stabilito quanto segue:

"39. Per quanto attiene (...) all'obiettivo di prevenzione del riciclaggio di capitali e di lotta alla frode fiscale, non è necessario stabilire se tale obiettivo possa rientrare nella nozione di ordine pubblico. È sufficiente constatare in tal senso, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, che le autorità di uno Stato membro non possono validamente presumere, in maniera generale e senza distinzioni, che gli enti stabiliti in un altro Stato membro si dedichino ad attività criminali. Per di più, negare in maniera generale il beneficio dell'esenzione fiscale a tali enti appare sproporzionato, perché eccede quanto necessario per combattere la criminalità. Esistono, infatti, diversi metodi per controllare i loro conti e le loro attività."

37. La giustificazione invocata dal giudice di rinvio pertanto, non appare né idonea, né proporzionata a raggiungere l'obiettivo di prevenire il riciclaggio di denaro sporco. Infatti, se anche i proventi della criminalità organizzata in Italia nel 2011 ammontino a 150 miliardi di euro, non si evince in alcun modo che tali proventi siano tutti o maggiormente stati realizzati all'estero, ragion per la quale è difficile comprendere il trattamento discriminatorio delle vincite conseguite in casino stabiliti in altri Stati membri.

38. E' possibile ipotizzare altre giustificazioni, ad esempio quella di scoraggiare il gioco d'azzardo, che provoca dipendenza, nonché gravi conseguenze sociali. Ebbene, anche questa giustificazione è stata già esaminata dalla Corte, che, in assenza di qualsivoglia elemento di natura statistica o di elementi che provino un collegamento tra i rischi di salute pubblica che discendono dalla partecipazione al gioco d'azzardo in un altro Stato membro, ha rigettato questa giustificazione.

39. La Commissione non dispone di alcun elemento probatorio a sostegno di tali collegamenti. Ad ogni modo, non si capisce in che modo il fatto di scoraggiare, mediante un sistema di imposizione fiscale, il gioco d'azzardo effettuato in altri Stati membri sia idoneo ad evitare la ludopatia, quando lo stesso disincentivo di natura fiscale non sia applicato alle vincite da gioco conseguite in Italia. Pertanto, questa misura non appare idonea né proporzionata neanche a perseguire l'obiettivo di scoraggiare il gioco d'azzardo.

5. CONCLUSIONI

40. Alla luce di quanto precede, la Commissione suggerisce alla Corte di rispondere nel modo seguente al quesito sollevato dal giudice di rinvio:

l'articolo 56 TFUE osta ad una legislazione, come quella italiana descritta dal giudice di rinvio, che assoggetti a imposta sul reddito le vincite da gioco conseguite in case da gioco stabilite in altri Stati membri, e che al contrario non assoggetti alla stessa imposta le vincite di gioco conseguite in case da gioco stabilite in Italia».

Le conclusioni della Commissione Europea, oltre ad essere in armonia con i motivi di difesa, sono altresì conformi all'orientamento già manifestato dalla stessa Commissione sui reclami presentati da diversi cittadini europei, tra cui uno dei contribuenti interessati dalla causa pregiudiziale, finalizzati a denunciare inadempimenti del diritto dell'Unione, da parte del Governo italiano.

Dopo averli dichiarati ricevibili, in data 13/09/2014 la Commissione Europea ha trasferito le denunce, previa riunione, all'applicazione EU Pilot nr. 5571/13/TAXU, avviando le richieste di chiarimenti e informazioni al Governo italiano, in base alle quali deciderà se dar corso alla procedura d'infrazione.

In merito alle cause C-344/13 e C-367/13, la Corte di Giustizia deve ancora pronunciarsi, e lo potrà fare con Ordinanza, visto che i suoi precedenti giurisprudenziali sono chiari e conformi, ovvero con Sentenza, per affermare nuove interpretazioni e principi di diritto dell'Ue. Visti i tempi medi dei processi europei, è ragionevole ritenere che la sentenza potrà essere emessa entro l'anno corrente.

Se la CGUE confermerà che la pretesa erariale di tassare in Italia le vincite realizzate in altri Stati membri dell'Ue non è in alcun modo giustificata ai sensi degli artt. 52 e 62 del TFUE, la questione potrà ritenersi definitivamente conclusa, atteso il carattere vincolante e cogente che la decisione avrebbe non solo nel nostro ordinamento, ma in tutto il territorio dell'Unione.

Da parte dei diretti interessati nella vicenda processuale, permane il massimo ottimismo sull'esito del giudizio, soprattutto alla luce delle osservazioni scritte presentate dalla Commissione Europea, la quale, non solo ha condiviso integralmente le difese dei cittadini europei, ma lo ha fatto in modo particolarmente netto. Non si può quindi negare un certo ottimismo, allorché la principale Istituzione comunitaria prende una posizione così perentoria; tuttavia, è opportuno mantenere la massima cautela, visto che il parere della Commissione non è vincolante per la decisione della CGUE, la quale potrebbe anche pronunciarsi diversamente.

Si potrebbe aggiungere molto altro ancora, sottolineando come siano state svolte difese davvero copiose ed articolate, supportate da pagine e pagine di documenti, che evidenziano l'imbarazzante ipocrisia perpetrata dallo Stato italiano in questa materia.

L'ipocrisia è quella di uno Stato che, con la sola finalità di fare cassa, non solo calpesta scientemente il diritto comunitario, ma ha addirittura l'ardire di sostenere che lo fa per tutelare la salute e la sicurezza pubblica, affermando indirettamente che solo il "nostro gioco" è sicuro e pulito, mentre quello degli altri Stati membri dell'Unione è fonte di pericoli e di illegalità, in colossale antitesi a tutta la politica nazionale sul gioco sviluppata nell'ultimo ventennio, alla crescita esponenziale dell'offerta pubblica, al devastante livello di infiltrazioni criminali che ammorzano il settore e al mostruoso incremento delle patologie legate al gioco di Stato.

Concludendo, premettendo che ci ha sorpreso l'assenza dei Governi tedesco e inglese nella difesa dei loro interessi, visto che non hanno presentato alcuna osservazione scritta nei procedimenti pregiudiziali in questione, non si può fare a meno di immaginare un potenziale commento da parte del Casinò di Dortmund, o di quelli di Londra e Nova Gorica, ove i ricorrenti hanno conseguito le vincite prevalenti, sulle difese svolte dall'Italia per giustificarsi dinnanzi alla giustizia Europea; credo che tale commento si risolverebbe in una grande risata, e nell'odiosa constatazione di uno stereotipo: "i soliti italiani".

2. I giudici tributari del triveneto sono d'accordo con le conclusioni della Commissione Europea e con la Corte di Giustizia

Il primo caso di tassazione in Italia delle vincite al gioco conseguite all'estero è sorto in provincia di Gorizia, nel quale il fisco italiano aveva presentato un conto piuttosto salato al vincitore di circa 765.000 euro; i giudici isontini, cui si era rivolto il contribuente, hanno accolto le tesi esposte dalla difesa del contribuente, annullando gli atti di accertamento.

Con la sentenza n. 77/09/13 del 4 novembre 2013, la Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha rigettato l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria, disapplicando la norma nazionale incompatibile con l'art. 56 del TUFE, così come sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare con la sentenza C-42/02 (caso sig. Lindman) e dalla Commissione Europea nelle cause pregiudiziali riunite C-344/13 e C-367/13, attualmente pendenti davanti alla Corte di Giustizia di Lussemburgo.

Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso (sentenza n. 126/1/2014) ha dato ragione al contribuente annullando le sanzioni irrogate dall'amministrazione finanziaria per asserita violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, per il trasferimento del denaro connesso al gioco internazionale.

Trieste-Udine, 13 marzo 2014

Dott. Sebastiano Cristaldi

Avv. Massimiliano Rosa